



Città di Seregno

CONSIGLIO COMUNALE Verbale di deliberazione

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2021**

data	numero
24/06/2021	38

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:30, in Seregno, nella sede comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di prima convocazione, in seduta Pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Alfredo Ricciardi**.

Presiede **Pietro Amati** in qualità di Presidente.

Partecipano al presente provvedimento:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
ROSSI ALBERTO	Si		PEREGO GIANLUIGI		Si
AMATI PIETRO	Si		RIPAMONTI DAVIDE	Si	
LISSONI LUCA		Si	RIVOLTA ALBERTO VALERIO	Si	
TREZZI EDOARDO	Si		SABIA LEONARDO	Si	
BERTOCCHI PATRIZIA	Si		SALA VERONICA	Si	
CADORIN MARIA GABRIELLA		Si	SILVA AGOSTINO	Si	
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE	Si		SILVA STEFANO	Si	
CERQUA ILARIA ANNA	Si		TAGLIABUE AURELIO	Si	
FOTI ANTONINO	Si		TAGLIABUE SAMUELE	Si	
MANDARADONI CHIARA	Si		VIGANO' ELISABETTA	Si	
MARIANI TIZIANO		Si	VISMARA DAVIDE		Si
MINOTTI RENATO	Si				
MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	Si				
NOVARA CHIARA MARICA	Si				

Totale Pres. Ass.
20 5

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 2/201 dell'ordine del giorno, "Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021", dando lettura di alcune correzioni da apportare a tale argomento e dando la parola all'Assessore con delega al Bilancio, Rapporti con i quartieri, Sicurezza e protezione civile William Viganò per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Dopo di che intervengono i Consiglieri Viganò, Cerqua, Silva A. e Bertocchi ai quali replicano l'Assessore con delega al Bilancio, Rapporti con i quartieri, Sicurezza e protezione civile William Viganò e l'Assessore con delega allo Sviluppo economico, politiche produttive e del lavoro (artigianato, commercio, industria) Ivana Mariani.

Successivamente intervengono la Consigliera Cerqua e l'Assessore con delega alle Politiche sociali, per la povertà e per la disabilità, Politiche per la famiglia e Politiche per la casa Laura Capelli.

Infine per dichiarazione di voto interviene la Consigliera Cerqua.

Nel frattempo entra in aula la Consigliera Cadorin (presenti n. 21).

Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata dalla ditta incaricata è allegata al presente atto (prot. n. 0037311 del 07.07.2021).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *"ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";*

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1° luglio 2014, con la quale, con riferimento all'imposta unica comunale (IUC), è stato approvato l'apposito regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), contestualmente al regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) ed al regolamento di disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2015, n. 11 del 5 febbraio 2020, n. 46 del 29 luglio 2020 e n. 37 del 24.06.2021 con le quali è stato modificato il suddetto regolamento;

ATTESO che in base all'art. 30 comma 5 del decreto legge del 22 marzo 2021 n. 41 convertito con legge del 21 maggio 2021 n.69, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", recante le norme per l'elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

RILEVATO che, in assenza di metodi puntuali di misurazione della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti urbani prodotti per unità di superficie, di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il riferimento ai criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 appare, allo stato, pienamente rispondente al dettato normativo;

VISTO il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto secondo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, e approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22 marzo 2021 in conformità a quanto sopra, dal quale si evince che il costo totale di riferimento per l'anno 2021 viene determinato nel complessivo importo di euro 5.007.197, di cui € 2.560.497 riferibili ai costi fissi e € 2.446.700 riferibili ai costi variabili;

PRESO ATTO CHE è possibile ridefinire il perimetro tariffario rettificando il piano finanziario del contributo Miur per il pagamento della tassa rifiuti delle scuole pubbliche per €. **35.353** da detrarre dalla parte variabile e del recupero evasione per €. **26.974** da detrarre dalla parte fissa;

CONSIDERATO quindi che per l'anno 2021 la tariffa di riferimento è pari a €. **4.944.870** di cui €. **2.533.523** riferibili ai costi fissi e **2.411.347** riferibili ai costi variabili;

RILEVATO che, in conformità al predetto piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, occorre ora determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 ha comunque lasciato invariata l'applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per il calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che vige l'obbligo di copertura del cento per cento del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la relazione, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), con la quale vengono illustrati i criteri e le metodologie adottate per la determinazione delle misure tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

RILEVATO che nella predetta relazione vengono esplicitati i criteri adottati:

- per la ripartizione dei costi complessivi, fissi e variabili, evidenziati dal piano finanziario, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, ai fini della relativa copertura finanziaria;
- per la determinazione dei coefficienti kb, kc e kd per le diverse categorie di utenze, atteso che il coefficiente ka è invece stabilito in misura fissa dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 preso a riferimento;

PRESO ATTO che:

- in applicazione dei predetti criteri, nell'apposita tabella, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B), sono riepilogati i coefficienti ka, kb, kc e kd adottati per le diverse categorie di utenze, domestiche e non domestiche, al fine di definire compiutamente le singole misure tariffarie;
- le predette singole misure tariffarie per le diverse categorie di utenze, domestiche e non domestiche, sono elencate nell'apposita tabella allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C), essendo le stesse state determinate a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, una volta definiti i criteri di cui all'allegato A) e la misura dei coefficienti di cui all'allegato B) alla presente deliberazione;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

RICORDATO che le misure tariffarie determinate con la presente deliberazione saranno gravate, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito;

ATTESO che in materia di tassa sui rifiuti (TARI):

- l'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che: "Il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 può prevedere riduzioni ed esenzioni" nelle fattispecie ivi indicate;
- l'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659" e che: "La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";
- l'articolo 27 del vigente regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) dispone in merito alle agevolazioni e riduzioni, stabilendo in particolare che: "*Con deliberazione della determinazione aliquote (...) il Consiglio può stabilire particolari riduzioni per le utenze domestiche relativamente ai nuclei familiari con cinque o più componenti e famiglie con minori e/o disabili con soglia di reddito ISEE da definirsi nella medesima deliberazione, nei limiti dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n.147*" e che le agevolazioni oggetto dello stesso articolo "sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa";

RITENUTO quindi di stabilire specifiche riduzioni per alcune delle utenze domestiche con nuclei famigliari con cinque o più componenti, nel seguente dettaglio:

- per i nuclei famigliari di n. 5 componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 150 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 4 componenti;
- per i nuclei famigliari di n. 6 o più componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 200 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 5 componenti

RITENUTO anche di agevolare le utenze domestiche con almeno un componente familiare con un grado di disabilità superiore al 75 per cento ed una soglia ISEE inferiore a 20.000 euro, azzerando la parte variabile della tariffa, con la precisazione che la concessione della suddetta agevolazione avvenga mediante autodichiarazione del contribuente da trasmettere al Servizio Entrate entro il 20 gennaio dell'anno successivo così come stabilito dal comma 5 dell'art. 20 del Regolamento di disciplina della tassa rifiuti;

PRECISATO che l'agevolazione del capoverso precedente è stata deliberata anche per l'anno 2020 e quindi la dichiarazione 2020 ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si siano verificate modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo;

DATO ATTO che le suddette riduzioni tariffarie sono poste a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dall'entrata tributaria TARI, ovvero non viene spalmata sulla platea dei contribuenti;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del DL n. 75/2021 "Sostegni bis" ha previsto un fondo nazionale di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

PRESO ATTO che per il Comune di Seregno, in attesa della pubblicazione del decreto attuativo che dovrà essere emanato entro il 24 giugno 2021, in virtù del precedente capoverso e sulla base del calcolo effettuato da IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) ha a disposizione €. 275.297,00 da destinare ad agevolazioni TARI per le categorie economiche danneggiate in modo rilevante dall'emergenza sanitaria;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

CONSIDERATO che in aggiunta a tali risorse si intende estendere tali agevolazioni utilizzando i fondi residuali assegnati all'Ente per il 2020 (Tab.1 all.3 dm Certificazione) in virtù del vincolo che ne consente l'utilizzo per lo stesso fine nel 2021;

PRESO ATTO che per il Comune di Seregno in virtù del precedente capoverso ha a disposizione ulteriori €. 312.285,00 da destinare alle categorie economiche danneggiate in modo rilevante dall'emergenza sanitaria (utenze non domestiche) ed €. 94.773,00 per interventi di sostegno economico a favore di famiglie con disagio economico (utenze domestiche);

TENUTO CONTO dei principi guida della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, recante alcune misure volte a mitigare, per l'anno 2020 in materia di tassa sui rifiuti (TARI), gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

RITENUTO quindi opportuno e fattibile l'esenzione della tariffa variabile di tutte le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie TARI:

- musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (cat. nr. 1)
- cinematografi e teatri (cat. nr. 2)
- autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (box) (cat. nr. 3)
- limitatamente agli impianti sportivi (cat. nr. 4)
- esposizioni, autosaloni (cat. nr. 6)
- alberghi con ristorante (cat. nr. 7)
- alberghi senza ristorante (cat. nr. 8)
- negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (cat. nr. 13)
- negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (cat. nr. 15)
- attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (cat. nr. 17)
- attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezzeri (cat. nr. 18)
- carrozzeria, autofficina, elettrauto (cat. nr. 19)
- attività industriali con capannoni di produzione (cat. nr. 20)
- attività artigianali di produzione beni specifici (cat. nr. 21)
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (cat. nr. 22)
- mense, birrerie, hamburgerie (cat. nr. 23)
- bar, caffè, pasticceria (cat. nr. 24)
- discoteche, night club (cat. nr. 30)

PRESO ATTO CHE complessivamente per le utenze non domestiche l'importo delle agevolazioni riferito a tali categorie porta ad un valore indicativo di €. 582.000,00 coperto dagli specifici fondi statali;

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare le risorse per le agevolazioni alle utenze domestiche in favore delle famiglie che hanno ricevuto negli anni 2020/2021 il bonus sostegno alimentare poiché in condizioni economiche precarie;

PRESO ATTO CHE la tariffa variabile di queste utenze è di circa 115.000 euro;

RITENUTO QUINDI, di poter scontare la tariffa variabile delle utenze domestiche che hanno avuto accesso al bonus alimentare dell'80 per cento in modo da utilizzare completamente i fondi statali destinati alle utenze domestiche;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), con la presente deliberazione occorre altresì stabilire il numero delle rate di versamento e le date di scadenza per l'anno 2021;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

RITENUTO di stabilire in tre le rate di versamento, con scadenze stabilite al 30 settembre 2021, al 30 novembre 2021 e al 17 gennaio 2022;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2020) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2021, con eventuale conguaglio sulla prima rata;

RITENUTO OPPORTUNO determinare le prime due rate ciascuna pari al 20% del dovuto utilizzando le tariffe 2020 al fine di evitare versamenti in eccesso alle categorie agevolate e quindi la necessità di rimborsi in fase di saldo;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

CON n. 15 voti favorevoli e n. 6 contrari (Trezzi, Cadorin, Casiraghi, Cerqua, Novara e Viganò) espressi per alzata di mano (presenti n. 21),

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
2. di prendere atto che, in conseguenza di quanto indicato nel piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2021 approvato con deliberazione nr. 17 del 22/03/2021 e tenuto conto di quanto precisato nelle premesse alla presente deliberazione, la tariffa di riferimento per l'anno 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) viene determinata per l'importo complessivo di euro 4.944.870, di cui euro 2.533.523 riferibili ai costi fissi ed euro 2.411.347 riferibili ai costi variabili;
3. di approvare la relazione, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale sotto **la lettera A)**, con la quale vengono illustrati i criteri e le metodologie adottate per la determinazione delle misure tariffarie delle singole categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche per l'anno 2021;
4. di determinare per l'anno 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, approvandoli esplicitamente, i coefficienti di calcolo *ka*, *kb*, *kc* e *kd*, ciascuno in funzione della propria specificità di applicazione alle singole categorie di utenza, domestiche e non domestiche, dettagliatamente riepilogati nell'apposita tabella, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto **la lettera B)**;
5. di determinare conseguentemente per l'anno 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, approvandole esplicitamente, le misure tariffarie di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), dettagliatamente elencate nell'apposita tabella allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto **la lettera C)**;
6. di stabilire, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), specifiche riduzioni per alcune delle utenze domestiche con nuclei famigliari con cinque o più componenti, nel seguente dettaglio:
 - per i nuclei famigliari di n. 5 componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 150 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 4 componenti;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

- per i nuclei famigliari di n. 6 o più componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 200 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 5 componenti;
7. di stabilire, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), l'azzeramento della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche con almeno un componente familiare con un grado di disabilità superiore al 75 per cento ed una soglia ISEE inferiore a 20.000 euro, con la precisazione che tale agevolazione sarà da applicarsi secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle premesse del presente provvedimento;
 8. di precisare che le suddette riduzioni tariffarie (punto 6 e 7) sono poste a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dall'entrata tributaria TARI, ovvero non viene spalmata sulla platea dei contribuenti;
 9. di agevolare per il 100 della parte variabile della tariffa, le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie TARI:
 - musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (cat. nr. 1)
 - cinematografi e teatri (cat. nr. 2)
 - autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (box) (cat. nr. 3)
 - limitatamente agli impianti sportivi (cat. nr. 4)
 - esposizioni, autosaloni (cat. nr. 6)
 - alberghi con ristorante (cat. nr. 7)
 - alberghi senza ristorante (cat. nr. 8)
 - negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (cat. nr. 13)
 - negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (cat. nr. 15)
 - attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (cat. nr. 17)
 - attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezzeri (cat. nr. 18)
 - carrozzeria, autofficina, elettrauto (cat. nr. 19)
 - attività industriali con capannoni di produzione (cat. nr. 20)
 - attività artigianali di produzione beni specifici (cat. nr. 21)
 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (cat. nr. 22)
 - mense, birrerie, hamburgerie (cat. nr. 23)
 - bar, caffè, pasticceria (cat. nr. 24)
 - discoteche, night club (cat. nr. 30)
 10. di agevolare le famiglie che hanno ricevuto negli anni 2020/2021 il bonus sostegno alimentare per condizioni economiche precarie riducendo dell'80% la parte variabile;
 11. di precisare che, in ottemperanza a quanto stabilito dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le minori entrate conseguenti alle riduzioni disposte con i precedenti punti 9 e 10, stimate in euro 680.000, trovano copertura attraverso i fondi messi a disposizione dallo Stato appositamente destinati alla TARI per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID 19 negli anni 2020 e 2021;
 12. di stabilire che le rate di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 sono tre, rispettivamente aventi le scadenze del 30 settembre 2021, 30 novembre e del 17 gennaio 2022 così suddivise: 20% ciascuna delle prime due rate sulla base delle tariffe 2020 ed il conguaglio a saldo con le tariffe 2021;
 13. di dare atto che il presente provvedimento assume specifica natura regolamentare con riferimento alle misure agevolative di cui ai precedenti punti 9 e 10, venendo le stesse assunte ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a specifica integrazione, per l'anno 2021, del vigente regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), in applicazione dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

14. di precisare, in via generale, che le misure agevolative previste nel presente provvedimento sono comunque assunte nell'esercizio delle facoltà concesse ai comuni dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
15. di inviare per via telematica, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 6 astenuti (Trezzi, Cadorin, Casiraghi, Cerqua, Novara e Viganò) (presenti n. 21),

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la celere applicazione di quanto approvato

* * * * *

Alle ore 00.16 il Presidente sospende la seduta.-

PARERI E ATTESTAZIONE**Area:** AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**Servizio:** ENTRATE**Responsabile del procedimento:** Silvia Lanzani**Oggetto:** APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021**1.** Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 17/06/2021

IL DIRIGENTE
f.to dott. Pietro Cervadoro**2.** Si esprime, in ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 17/06/2021

**IL DIRIGENTE DELL'AREA POLITICHE
ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTÀ**
f.to dott. Pietro Cervadoro**3.** Si esprime, in ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 17/06/2021

SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Alfredo Ricciardi

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Pietro Amati

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 24/06/2021

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 22/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi